

DIRETTIVA 95/66/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1995

che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino,

considerando che occorre modificare alcune disposizioni concernenti i frutti di *Citrus clementina* Hort. ex Tanaka, con foglie e peduncoli, stabilite per le zone protette riconosciute in relazione al *Citrus tristeza virus* (isolati europei), in modo da tener conto della circolazione di tutti i frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e dei relativi ibridi, con foglie e peduncoli, all'interno della Comunità;

considerando che tali modifiche sono conformi alle richieste formulate dagli Stati membri interessati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17.

ALLEGATO

- 1) Nell'allegato II, parte B, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente :
 - Citrus tristeza virus (isolati europei) Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli EL, F (Corsica), I, P
 - 2) Nell'allegato IV, parte A, sezione II, il punto 31.2 è soppresso.
 - 3) Nell'allegato IV, parte B, il punto 31 è sostituito dal testo seguente :
 - 31. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, originari di E e F (eccetto la Corsica) Fermi restando i requisiti applicabili ai frutti di cui all'allegato IV.A.II. (31.1): EL, F (Corsica), I, P
 - a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure
 - b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recherà un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto
 - 4) Nell'allegato V, parte A, I, il punto 1.6 è sostituito dal testo seguente :
 - 1.6 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli ».
-